

## **Veicoli a noleggio: la responsabilità per le sanzioni amministrative**

*Dott. Marco Massavelli*

*Commissario Polizia Locale Rivoli (TO)*

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, nel caso di vetture date in noleggio, il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario ed il conducente, giacché l'articolo 196 codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l'identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 17 gennaio 2019, n. 1214, ha trattato e deciso il ricorso di una società di noleggio avverso una pluralità di verbali di contestazione di violazioni del codice della strada commesse da conducenti di vetture di proprietà della società, ai quali questa li aveva concessi in locazione senza conducente.

La società ricorrente, innanzitutto, sostiene che ai sensi dell'articolo 196, comma 1, codice della strada, in riferimento all'articolo 84, l'organo accertatore, una volta verificato che il veicolo è di proprietà di una società di noleggio, deve procedere all'archiviazione del procedimento nei confronti della società proprietaria, essendo responsabili solamente i locatari e i conducenti dei veicoli concessi in locazione, nei cui confronti l'Amministrazione deve procedere all'ulteriore notifica del verbale.

In secondo luogo, nel caso di vetture date in noleggio senza conducente, una volta che la società abbia comunicato i nominativi dei clienti, il

---

proprietario non è obbligato in solido con il locatario ed il conducente al pagamento della sanzione per violazione al codice della strada.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso.

Come già affermato con sentenza n. 18988/2015, e, più recentemente, con la sentenza n. 1845/2018, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, nel caso di vetture date in noleggio, il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario ed il conducente, giacché l'articolo 196, codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l'identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore.

In definitiva, deve concludersi che l'ultima parte dell'articolo 196 C.d.S. deve interpretarsi nel senso che il locatario è un ulteriore soggetto obbligato solidamente, oltre al proprietario (o ai soggetti equiparati) ed al conducente.